

Centro permanente di ricerca
Permanent research centre

| | |
|---------------------|--|
| acronimo | IGIER |
| denominazione | Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research |
| oggetto di attività | Economia politica e politica economica <i>Economics and economic policy</i> |

Regolamento

Emanato con Decreto Rettorale numero 7049 del 18 dicembre 2003.

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 74 del Regolamento generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, si applica al centro "INNOCENZO GASPARINI INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (IGIER)", di seguito denominato "Centro", costituito presso l'Università Bocconi a decorrere dal 1 novembre 1990.
- 1.2 Costituisce parte integrante del presente Regolamento, anche per quanto riguarda la disciplina di finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento, la convenzione sottoscritta originalmente in data 1 ottobre 1990 e confermata in data 1 ottobre 1993 con il National Bureau of Economics Research (NBER) ed il Centre for Economic Policy Research (CEPR), con la quale è stata prorogata di tre anni l'operatività dell'Istituto, successivamente tacitamente rinnovata.
- 1.3 Il Centro, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 73 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca rivolta a specifici obiettivi ed è dedicato alla memoria dell'economista italiano Innocenzo Gasparini.
Il Centro opera nei settori scientifico disciplinari e nelle aree disciplinari dell'Istituto di Economia Politica dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e dell'Istituto di Metodi Quantitativi.

TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Finalità

- 2.1 Le finalità del Centro sono espresse in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità attuative.
 - a. obiettivo scientifico
Il Centro opera nei settori scientifico disciplinari e nelle aree disciplinari dell'Istituto di Economia Politica e dell'Istituto di Metodi Quantitativi dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi".
Il Centro ha lo scopo di svolgere ricerche economiche nei vari ambiti della ricerca economica di base ed applicata nonché, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva, quello di favorire lo sviluppo delle scienze economiche in Europa mediante l'offerta rivolta ai giovani economisti europei (ed in particolare a chi lavora fuori dall'Europa) di un ambiente congeniale nell'ambito del quale intraprendere progetti di ricerca, interagendo con altri ricercatori europei e non europei. Il centro mette a disposizione le proprie competenze per favorire il processo di internazionalizzazione dell'Università Bocconi e per collaborare al potenziamento dei dottorati di ricerca nei settori scientifico disciplinari e nelle aree disciplinari di interesse.
 - b. metodi e strumenti della ricerca
Per perseguire la finalità di cui all'art.3 della Convenzione, l'istituto ospiterà economisti europei e non ed erogherà finanziamenti (borse di studio) annuali per ricerca, con lo scopo principale di costruire un ambiente di ricerca atto ad attrarre in Europa giovani economisti che lavorano abitualmente fuori dalla Comunità. Il Centro provvederà sia internamente che nelle relazioni tra le tre istituzioni aderenti, a facilitare la ricerca ed a estendere le opportunità per la cooperazione nella ricerca e per la diffusione dei suoi risultati. I metodi di ricerca impiegati sono i metodi standard per la ricerca in campo economico.
 - c. modalità attuative
In particolare, l'attività del Centro, nell'ambito dell'oggetto di ricerca di propria competenza, è rivolta a:
 - a) coordinare e svolgere studi e ricerche;
 - b) promuovere iniziative di ricerca;
 - c) promuovere ed organizzare convegni, incontri, seminari ed altre iniziative di informazione;
 - d) svolgere attività di documentazione, anche attraverso osservatori, e di pubblicazione di studi al fine di diffondere i risultati delle proprie ricerche;
 - e) assegnare, con l'intervento di un "Fellowship Committee", finanziamenti alle attività di ricerca. Il "Fellowship Committee" ha la responsabilità esclusiva della selezione dei progetti di ricerca da finanziare e dei destinatari delle borse da erogare. La composizione e le modalità di funzionamento del "Fellowship Committee" è stabilita al punto 7 della Convenzione di cui al precedente art.1.

- 2.2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, diversi da quelli indicati nel precedente art.1, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'amministrazione.
- 2.3 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'amministrazione.

Art.3 Risorse

- 3.1 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:
- docenti dell'Università Bocconi e ricercatori del CEPR e del NBER, senza oneri a carico di queste ultime due istituzioni;
 - collaboratori dedicati all'attività del Centro;
 - studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.
- 3.2 Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, secondo quanto precisato nella Convenzione di cui al precedente art. 1 (*punto 8*).

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.4 Organi del Centro (art. 5, 6, 7 della Convenzione)

- 4.1 Sono organi del Centro:
- il Consiglio Direttivo ("Management Council") ed il suo Presidente,
 - il Direttore.
- La composizione, le procedure di nomina, le competenze, la durata degli incarichi sono definiti nella Convenzione di cui all'art.1.

TITOLO III - VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 5 Valutazione

- 5.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art.6 Amministrazione e contabilità (art. 8 convenzione)

- 6.1 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 7 Durata, scioglimento e liquidazione (art. 10 convenzione)

- 7.1 Il Centro ha durata triennale, a decorrere dal 1 novembre 1996, successivamente tacitamente rinnovato e rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni.
- 7.2 La richiesta di scioglimento deve essere annunciata alle istituzioni firmatarie della convenzione di cui all'art. 1, per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza di ogni triennio.
- 7.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli organi del Centro o per iniziativa propria, delibera lo scioglimento del Centro comunicandolo per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza di ogni triennio a NBER ed CEPR, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nei seguenti casi:
- per decorso del termine di scadenza,
 - per il conseguimento delle finalità del Centro o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle,
 - quando viene a mancare la pluralità degli aderenti ed entro sei mesi non viene ricostituita.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 8 Applicazione

- 8.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dalla convenzione di cui al precedente art. 1, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 9 Entrata in vigore

- 9.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.